

N. 5382/2014
R



TRIBUNALE DI COSENZA

Sezione Lavoro

Il Giudice

Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 16 febbraio 2015 sul ricorso ex art. 700 c.p.c nella causa in primo grado iscritta al n. 5382/2014 R.G.

OSSERVA

Con ricorso ex art. 414 cpc e contestuale richiesta di provvedimento d'urgenza parte ricorrente chiedeva la declaratoria del diritto ad essere reinserita nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola dell'infanzia della provincia di Cosenza con decorrenza 1.9.2011 o in subordine con decorrenza 22 agosto 2014 (data di pubblicazione delle graduatorie)con il punteggio aggiornato per effetto dei titoli culturali e di servizio conseguiti in seguito alla cancellazione.

Premetteva di essere stata inserita , fino all'anno 2009, nelle graduatorie ad esaurimento a tempo determinato , che per gli anni 2009/2011 era stata cancellata , che aveva presentato in data 30.5.2011 domanda di reinserimento nelle predette graduatorie per gli anni scolastici 2011/2014, ma che l'Ufficio scolastico Provinciale di Cosenza non provvedeva al reinserimento , che in data 4.11.2014 produceva, senza esito , nuova domanda di reinserimento per la provincia di Cosenza per gli anni scolastici 2014/2017.

Lamentava l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione rilevando che il proprio diritto al reinserimento nelle graduatorie derivava dalla previsione di cui all'art. 1, comma 1 bis, della L. n. 134/2004 che garantiva il reinserimento, a domanda, nelle graduatorie dalle quali si

era stati cancellati e con recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

In ordine al *periculum in mora* deduceva che il pregiudizio consisteva nella perdita della possibilità di essere destinataria di incarico a tempo determinato e/o indeterminato.

Non si costituiva in giudizio il MIUR nonostante la regolarità della notifica

Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento per i motivi che seguono.

Parte ricorrente fonda il proprio diritto al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017 sul disposto dell'art. 1, comma 1 *bis*, della legge 143/2004, che così recita "*Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione*"

La parte assume in sostanza che, sebbene cancellata dalle graduatorie ad esaurimento a far data dall'anno scolastico 2011/2012 a causa della mancata presentazione della istanza di permanenza nella graduatoria, detta cancellazione non sia definitiva attesa la possibilità, riconosciuta proprio dalla citata legge n. 143/2004, di essere reinseriti a domanda con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

Né può ritenersi che, che stante le previsioni dei D.M. 44/2011 e n. 235/2014, la cancellazione dalle graduatorie



avrebbe il carattere della definitività, non consentendo, pertanto, l'inserimento *ex novo* nelle graduatorie.

Ed invero, la norma di legge innanzi richiamata è chiara nel senso di vietare nuovi inserimenti, ma di consentire - su apposita domanda presentata dall'interessato entro un determinato termine - non solo la permanenza (prima parte del comma), bensì anche i reinserimenti (ultima parte del comma).

Essendo, appunto, fatta salva la possibilità di reinserimento dei docenti originariamente inclusi, dalla mancata produzione di domanda di permanenza/aggiornamento per un certo triennio non può dunque derivare il depennamento definitivo.

La disposizione in parola è tuttora vigente, né il diritto ivi sancito può essere compresso dai D.M. invocati da parte resistente, trattandosi di norme previste da fonte secondaria, come tali inidonee a prevalere su disposizione di rango primario (cfr. Cons. di Stato n. 3658/2014).

Parte ricorrente ha documentato la presentazione, in data 30.5.2011 e 4.11.2014, della domanda di aggiornamento/permanenza nelle graduatorie per il triennio 2011/2014 e 2014/2017.

Ciò detto quanto al *fumus*, ritiene il giudice sussistente anche il requisito del *periculum in mora* trattandosi qui di evitare, nelle more del giudizio di merito, la perdita della possibilità di ottenere, per il triennio in questione, il conferimento di un incarico a tempo determinato e/o indeterminato.

La sussistenza di precedenti giurisprudenziali di segno contrario consiglia la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al MIUR di reinserire la ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola dell'infanzia della provincia di Cosenza con decorrenza dal 1.9.2011 e con il punteggio aggiornato per effetto dei titoli acquisiti.

Spese di lite al definitivo .

Rinvia per il merito all'udienza già fissata del 6.11.2015.

Si comunichi.

Cosenza, 18 febbraio 2015



Il Giudice


IL GIUDICE
Dr. Ferrantino D. Silvano

TRIBUNALE DI COSENZA
S.M. LAVORO

Depositata in cancelleria

oggi, 20 FEB. 2015

IL CANCELLIERE
